

R.G. 473/2019



TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva che precede,

premesso che:

- con il presente ricorso **A**, associazione non riconosciuta costituita in data 6.2.2019, in uno con **B**, lamentano come illegittima l'esclusione della lista presentata da **A** (della quale risulta firmatario anche **B**) in vista dell'elezione della RSU indetta presso **C** in data 1.2.2019, chiedendo in via cautelare, in principalit , l'emissione di provvedimento con il quale fosse ordinato alla Commissione elettorale di ammettere la lista elettorale presentata da **A**;
- in relazione all'istanza cautelare   stato emesso *inaudita altera parte* provvedimento con il quale veniva ordinato "alla Commissione elettorale di ammettere per la tornata elettorale del 12 e 13 marzo 2019 la lista dei candidati presentata da **A**",
- in seguito   stato instaurato il contraddittorio con la Commissione elettorale, che pur notificata non si costituiva, e con le organizzazioni sindacali partecipanti ad essa che sono volontariamente intervenute;
- che le organizzazioni sindacali intervenienti, premesso che nelle more le elezioni erano state rinviata, hanno eccepito l'inammissibilit  della domanda per essere ogni questione relativa all'elezione della RSU demandata ad arbitri (arbitrato irrituale) in base a quanto previsto dall'art. 20 del Testo Unico sulla Rappresentanza Sindacale del 10.02.2014 nonch  dall'art. 23 del Regolamento per l'elezione/rinnovo delle RSU/RLS di **C**, l'incompetenza del giudice del lavoro, e comunque sostenuto l'insussistenza del *fumus boni iuris*, argomentando



in particolare: che il Regolamento per l'elezione della RSU imponeva che le organizzazioni sindacali partecipanti fossero costituite prima dell'indizione dell'elezione stessa; che la costituzione di *A* mirava unicamente a consentire alla organizzazione sindacale *D*, non firmataria del TU per la Rappresentanza sindacale (alla quale era dunque precluso di concorrere alla nomina della RSU), di nominare propri iscritti in seno alla RSU, tanto che i costituenti di *A* erano iscritti a *D* ed il legale rappresentante di *A* era RSA di *D*; che *A* per previsione statutaria costituiva una ONLUS, dunque un soggetto cui per legge era precluso di svolgere attività di organizzazione sindacale;

- la controversia è stata discussa dalle parti all'udienza del 15.3.2019, ed ivi trattenuta in riserva;

Osserva il giudicante:

- la domanda cautelare formulata da parte di *A* deve ritenersi ammissibile, considerato che a) a prescindere dalla legittimazione passiva della Commissione elettorale per la nomina della RSU, il contraddittorio è stato realizzato di fatto anche con le singole organizzazioni sindacali i cui rappresentanti sono stati nominati in seno alla Commissione elettorale medesima; b) *ex art. 669 quinquies c.p.c.* la tutela cautelare avanti al giudice ordinario sarebbe proponibile anche laddove la controversia si ritenesse, in forza delle previsioni di cui dall'art. 20 del Testo Unico sulla Rappresentanza Sindacale del 10.02.2014, nonché dell'art. 23 del Regolamento per l'elezione/rinnovo delle RSU/RLS di *C*, devoluta in via esclusiva ad arbitrato irrituale;
- sussiste altresì la competenza del giudice del lavoro, considerato che l'azione cautelare risulta esperita anche da un lavoratore, che assieme ad *A* ha rivendicato il diritto al voto per i candidati inseriti nella lista presentata da detta associazione;
- la domanda cautelare va peraltro rigettata, in quanto sfornita del necessario *fumus boni iuris*;
- invero, l'art. 5 del Regolamento per l'elezione/rinnovo delle RSU/RLS di *C* stabilisce che l'iscrizione di ciascun candidato alla O.S. che ne promuove la candidatura deve essere precedente a quella in cui la Commissione elettorale comunica ai lavoratori l'indizione delle



elezioni per il rinnovo della RSU, dovendo a ciò fare fede, ove la iscrizione sia avvenuta nell'imminenza delle elezioni, la data in cui la delega è pervenuta ad **C** : se l'iscrizione al sindacato deve precedere l'indizione delle elezioni, è evidente che anche la costituzione dell'organizzazione sindacale deve precedere l'indizione stessa;

- del resto, appare ragionevole che si intenda limitare la partecipazione alla RSU a soggetti che siano genuinamente partecipi dell'attività sindacale di una organizzazione sindacale, ed ad OO.SS. genuinamente partecipanti all'attività sindacale in azienda, escludendo sigle costituite appositamente;
- nel caso di specie tale situazione appare effettivamente realizzata, se si considera che il legale rappresentante di **A** era, anche al momento della costituzione di detta associazione, iscritto a **D** ed anzi RSA di detta o.s., e anche altri lavoratori inseriti nella lista sono o quantomeno erano iscritti a detta o.s. – circostanze non contestate -, la quale non avendo aderito al T.U. per la Rappresentanza Sindacale non può partecipare con propria lista all'elezione per la RSU;
- le spese di lite sono compensate tra le parti, attesa la novità della questione, per la metà; per il residuo sono poste in capo alla ricorrente stante la sua soccombenza, nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, a modifica del provvedimento assunto *inaudita altera parte* in data, rigetta la domanda cautelare proposta da **A**.

Compensa per metà le spese di lite, e condanna **A** a rifondere alle controparti costituite le residue spese di lite, liquidate quanto a **E** ed a **F** in € 800,00 ciascuno, e quanto ad **G** ed a **H** in € 500,00 ciascuno.

Si comunichi.

Venezia, 06/04/2019.

Il Giudice del Lavoro

dott. Anna Menegazzo

